

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 22/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 30.3.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 marzo 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Flavia Tobia, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

#### **1) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.**

Con reclamo datato 11/10/2016 il calciatore Ciolli Andrea adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a RL al pagamento di € 1.870,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo pattuito in virtù dell'accordo economico sottoscritto per la stagione 2015/2016 e prodotto in giudizio.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della pregiudiziale pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale presentato il 15.9.2016. Nel merito asseriva di essere eventualmente debitrice di un minore importo pari ad € 525,00 a seguito di rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, con delibera Prot. 75/CAE/2016-17 del 10.1.2017 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 1.870,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Avverso detta decisione pubblicata nel C.U.195/CAE-LND, la FC Grosseto SSD A RL proponeva gravame con reclamo dell'11.01.2017 nel quale, preliminarmente, formulava, ai sensi dell'art. 30 comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia della CAE e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della detta domanda, chiedeva la condanna al pagamento della minor somma di € 525,00 o all'importo che fosse ritenuto di giustizia.

Controdeduceva il calciatore Ciolli Andrea rilevando la dilatorietà e la pretestuosità dell'istanza di sospensione e, nel merito, la correttezza della decisione del Giudice di prime cure alla luce della documentazione versata in atti dal calciatore, attestante la stipula

dell'accordo economico, e della tardività delle produzioni documentali della Società FC Grosseto SSD a RL avvenute con la nota di deposito del 30.11.2016

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

Non può essere accolta la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha correttamente ritenuto sul punto che l'eccezione sollevata dalla Società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito, alla luce della inammissibilità della ulteriore documentazione tardivamente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD KL Calcio CONTRO LA SOCIETÀ USD BARRACUDA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 291 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PALOMINO VARGAS JOSUÈ), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.**

Con ricorso n. 291 del 23.06.2016, pervenuto il 1 luglio 2016, la Società USD Barracuda adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD KL Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Palomino Vargas Josué, nato il 9.8.1997, con vincolo "giovane dilettante" in data 4 ottobre 2014 e con riferimento alle stagioni sportive 2011/12, 2012/13 e 2013/14 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD KL Calcio al pagamento della somma di € 1.248,90, di cui € 1.086,00 alla Società USD Barracuda a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 162,90 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 21.11.2016, la Società ASD KL Calcio proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto a suo dire il premio di preparazione non sarebbe maturato trattandosi di calciatore di nazionalità straniera – extracomunitaria che non ha mai giocato per Federazione estera, che per di più non avrebbe partecipato ad alcuna gara della stagione 2014/15 a seguito di infortunio tanto da essere stato svincolato nel luglio 2015.

In assenza di controdeduzioni da parte della USD Barracuda, la vertenza è stata dapprima rimessa sul ruolo in occasione della riunione del 31 gennaio 2017 per l'acquisizione di informative interne in ordine al tesseramento del calciatore, e quindi discussa in occasione della successiva riunione del 30 marzo 2017.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La ASD KL Calcio ha prodotto documentazione dalla quale emerge che la Società odierna appellante ha potuto effettuare il tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2014/15. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 *quater* NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana, con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per Federazione estera (quali il Palomino Vargas Josuè), i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba *"avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento"*.

Dunque, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore di cui si verte ha comportato l'assunzione del vincolo di tesseramento in favore della ASD KL Calcio per la sola stagione sportiva 2014/2015, con la conseguenza che, nel caso di specie, alla Società USD Barracuda non poteva riconoscersi il premio di cui all'art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore di essa ASD KL Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società ASD KI Calcio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 113 DELLA SOCIETÀ ASD AUDACE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 394 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALIMIGAM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 27 15 DICEMBRE 2016.**

Con ricorso del 21 ottobre 2016, la Società ASD Atletico Lofra Fiuggi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alimi Vigan (Ric. N. 394), tesserato per la prima volta per il campionato di "Eccellenza" dalla ASD Audace.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata alla ASD Audace in data 27 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Atletico Lofra Fiuggi quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Alimi Vigan, condannava la ASD Audace al pagamento dell'importo totale di € 2.025,00 di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Atletico Lofra Fiuggi ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Audace ha proposto reclamo con atto comunicato in data 2 gennaio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva genericamente di non aver mai ricevuto da parte della ASD Atletico Lofra Fiuggi la copia del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi di Preparazione, nulla eccependo nel merito.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società ASD Atletico Lofra Fiuggi, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 30 marzo 2017.

Il reclamo è infondato, generico ed inammissibile.

Stante, infatti, l'avvenuto invio del reclamo della ASD Atletico Audace alla ASD Audace, si rileva nel reclamo presentato dalla ASD Atletico Lofra Fiuggi l'assenza di formulazione di alcun motivo di impugnazione e contestazione nel merito ovvero la totale genericità del reclamo stesso.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Audace.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENTINO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.**

Con ricorso del 12 luglio 2016, la Società ASD Real Gela ricorreva contro la Società Gela Calcio Spa, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 22 luglio 2015 per il calciatore Cosentino Sebastiano.

Con lettera del 24 novembre 2016, la ASD Real Gela comunicava alla Commissione Premi che il premio di preparazione oggetto del ricorso era stato chiesto a Gela Calcio Spa ma che la richiesta dovesse essere presentata al Gela Calcio Srl e che tale ultima Società aveva cambiato denominazione in SSD Città di Gela a r.l.

La Società resistente non compariva innanzi alla Commissione Premi e non controdeduceva alcunché.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Real Gela dichiarando la Società SSD Città Di Gela a r.l. inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 3387,50 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Cosentino Sebastiano, di cui € 2.710,00 da corrispondersi alla Società ASD Real Gela a r.l. quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 667,50 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla SSD Città di Gela a r.l. in data 28/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 2/01/2017.

Con il reclamo la Società eccepisce di essere nata nel luglio del 2016 dalla scissione della Società Gela Calcio Srl

Sostiene pertanto, di non dover corrispondere il premio poiché nella stagione di riferimento non esisteva e che comunque non ha avuto notizia del procedimento instaurato innanzi alla Commissione Premi e pertanto, non è stata messa in condizioni di contraddire, né di difendersi in alcun modo, né tantomeno, di trovare un accordo con ASD Real Gela.

Ha chiesto, conseguentemente, l'annullamento della decisione della Commissione Premi per violazione delle norme sul contraddittorio ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, CGS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 30/03/2017.

L'eccezione di difetto di contraddittorio avanzata dalla Società SSD Città di Gela a r.l. è fondata e va accolta nei termini che seguono.

La Società è nata dalla scissione di Gela Calcio S.S.A.D.R.L. in SSD Città di Gela a r.l., e Gela Calcio Srl.

La scissione risale al luglio del 2016 e la Società è stata affiliata in data 5/07/2016.

Il reclamo della Società ASD Real Gela, datato 12 luglio 2016, quindi a scissione già avvenuta, aveva come unica destinataria la Società Città di Gela Srl ed è stato notificato nella sua sede legale.

La ricorrente non è stata parte del procedimento innanzi alla Commissione Premi, pur venendo condannata all'esito del procedimento.

Si rileva, pertanto una violazione delle norme che regolano il contraddittorio tra le parti, che vizia la decisione della Commissione Premi.

La decisione pertanto va annullata ai sensi dell'art. 37, comma 4 Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con rinvio alla Commissione Premi che, instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, provveda ad esaminare il merito della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALCONE PIETRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.**

Con ricorso del 12 luglio 2016, la Società ASD Real Gela ricorreva contro la Società Gela Calcio Spa, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 17 ottobre 2015 per il calciatore Falcone Pietro.

Con lettera del 24 novembre 2016, la ASD Real Gela comunicava alla Commissione Premi che il premio di preparazione oggetto del ricorso era stato chiesto a Gela Calcio Spa ma che la richiesta dovesse essere presentata al Gela Calcio Srl e che tale ultima Società aveva cambiato denominazione in SSD Città di Gela a r.l.

La Società resistente non compariva innanzi alla Commissione Premi e non controdeduceva alcunché.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Real Gela dichiarando la Società SSD Città Di Gela a r.l. inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 3.387,50 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Falcone Pietro, di cui € 2.710,00 da corrispondersi alla Società ASD Real Gela a r.l. quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 667,50 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla SSD Città di Gela a r.l. in data 28/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 2/01/2017.

Con il reclamo la Società eccepisce di essere nata nel luglio del 2016 dalla scissione della Società Gela Calcio Srl

Sostiene pertanto, di non dover corrispondere il premio poiché nella stagione di riferimento non esisteva e che comunque non ha avuto notizia del procedimento instaurato innanzi alla Commissione Premi e pertanto, non è stata messa in condizioni di contraddire, né di difendersi in alcun modo, né tantomeno, di trovare un accordo con ASD Real Gela.

Ha chiesto, conseguentemente, l'annullamento della decisione della Commissione Premi per violazione delle norme sul contraddittorio ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, CGS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 30/03/2017.

L'eccezione di difetto di contraddittorio avanzata dalla Società SSD Città di Gela a r.l. è fondata e va accolta nei termini che seguono.

La Società è nata dalla scissione di Gela Calcio S.S.A.D.R.L. in SSD Città di Gela a r.l., e Gela Calcio Srl

La scissione risale al luglio del 2016 e la Società è stata affiliata in data 5/07/2016.

Il reclamo della Società ASD Real Gela, datato 12 luglio 2016, quindi a scissione già avvenuta, aveva come unica destinataria la Società Città di Gela Srl ed è stato notificato nella sua sede legale.

La ricorrente non è stata parte del procedimento innanzi alla Commissione Premi, pur venendo condannata all'esito del procedimento.

Si rileva, pertanto una violazione delle norme che regolano il contraddittorio tra le parti, che vizia la decisione della Commissione Premi.

La decisione pertanto va annullata ai sensi dell'art. 37, comma 4 Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con rinvio alla Commissione Premi che, instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, provveda ad esaminare il merito della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a rl e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 445 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISANO SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.**

Con ricorso del 12 luglio 2016, la Società ASD Real Gela ricorreva contro la Società Gela Calcio Spa, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato in data 18 dicembre 2015 per il calciatore Pisano Salvatore.

Con lettera del 24 novembre 2016, la ASD Real Gela comunicava alla Commissione Premi che il premio di preparazione oggetto del ricorso era stato chiesto a Gela Calcio Spa ma che la richiesta dovesse essere presentata al Gela Calcio Srl e che tale ultima Società aveva cambiato denominazione in SSD Città di Gela a r.l.

La Società resistente non compariva innanzi alla Commissione Premi e non controdeduceva alcunché.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Real Gela dichiarando la Società SSD Città Di Gela a r.l. inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 3.387,50 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Pisano Salvatore, di cui € 2.710,00 da corrispondersi alla Società ASD Real Gela a r.l. quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 667,50 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla SSD Città di Gela a r.l. in data 28/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 2/01/2017.

Con il reclamo la Società eccepisce di essere nata nel luglio del 2016 dalla scissione della Società Gela Calcio Srl

Sostiene pertanto, di non dover corrispondere il premio poiché nella stagione di riferimento non esisteva e che comunque non ha avuto notizia del procedimento instaurato innanzi alla Commissione Premi e pertanto, non è stata messa in condizioni di contraddire, né di difendersi in alcun modo, né tantomeno, di trovare un accordo con ASD Real Gela.

Ha chiesto, conseguentemente, l'annullamento della decisione della Commissione Premi per violazione delle norme sul contraddittorio ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, CGS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 30/03/2017.

L'eccezione di difetto di contraddittorio avanzata dalla Società SSD Città di Gela a r.l. è fondata e va accolta nei termini che seguono.

La Società è nata dalla scissione di Gela Calcio S.S.A.D.R.L. in SSD Città di Gela a r.l., e Gela Calcio Srl

La scissione risale al luglio del 2016 e la Società è stata affiliata in data 5/07/2016.

Il reclamo della Società ASD Real Gela, datato 12 luglio 2016, quindi a scissione già avvenuta, aveva come unica destinataria la Società Città di Gela Srl ed è stato notificato nella sua sede legale.

La ricorrente non è stata parte del procedimento innanzi alla Commissione Premi, pur venendo condannata all'esito del procedimento.

Si rileva, pertanto una violazione delle norme che regolano il contraddittorio tra le parti, che vizia la decisione della Commissione Premi.

La decisione pertanto va annullata ai sensi dell'art. 37, comma 4 Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., con rinvio alla Commissione Premi che, instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, provveda ad esaminare il merito della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società SSD Città Di Gela a r.l. e, per l'effetto, rinvia alla Commissione Premi per l'esame in contraddittorio del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ US TORRE CONTRO LA SOCIETÀ ASD THERMAL TEOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 423 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAJDIAN MAXIM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.**

Con ricorso del 21 ottobre 2016, la Società US Torre adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta

Grajdian Maxim (Ric. N. 423), tesserato per la prima volta per il campionato di "Eccellenza" dalla ASD Thermal Teolo.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata alla US Torre in data 3 gennaio 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la US Torre quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Grajdian Maxim, condannava la ASD Thermal Teolo al pagamento dell'importo totale di € 2.025,00, di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Torre ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la US Torre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 gennaio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la US Torre rileva che il premio di preparazione per il calciatore Grajdian Maxim le sarebbe dovuto per intero quale unica Società avente diritto, in quanto non riconoscibile quale ultima Società la ASD Thermal Teolo, Società titolare degli ultimi tesseramenti giovanili del calciatore nelle due stagioni immediatamente precedenti all'assunzione del vincolo pluriennale da parte della medesima Società.

Conclude, pertanto, la US Torre con la richiesta di riforma della decisione impugnata, con conseguente rideterminazione del premio nella misura originariamente richiesta.

Controdeduce la ASD Thermal Teolo chiedendo in via preliminare di verificare la tempestività del ricorso presentato dalla US Torre e, nel merito, chiedendo la riforma della decisione impugnata, in quanto, stante l'avvenuto tesseramento del giocatore da parte della ASD Thermal Teolo nelle due stagioni precedenti l'assunzione del vincolo pluriennale, la Commissione Premi avrebbe dovuto riconoscere alla US Torre il premio di preparazione non quale Società ultima, bensì quale penultima.

Conclude, pertanto, la ASD Thermal Teolo con la richiesta di riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione del premio con essa determinato.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 30 marzo 2017.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Preliminarmente, si rileva la tempestività del reclamo presentato dalla US Torre in data 5 gennaio 2017, a seguito di comunicazione alla medesima Società del Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016 avvenuta in data 3 gennaio 2017.

Nel merito, si ricorda che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Nel caso di specie, il calciatore Grajdian Maxim è stato tesserato per la ASD Thermal Teolo con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la US Torre ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la US Torre deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, con conseguente rideterminazione degli importi che la ASD Thermal Teolo è tenuta a corrispondere nella misura di euro 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della US Torre ed euro 675,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Società US Torre e, per l'effetto, in riforma della decisione della Commissione Premi, ridetermina il premio in € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) a favore della Società ASD Thermal Teolo ed € 675,00 (Euro seicentosestantacinque/00) a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restituirsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Salvatore Priola, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

### **8) RECLAMO N°. 119 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD SICULA LEONZIO A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ACIREALE PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B C/O C.R. SICILIA - SICULA LEONZIO - ACIREALE DEL 1.5.2016.**

Con ricorso del 12.01.2017, la SSD Siculo Leonzio Srl, adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 28 lett. a), nonché 4 comma 3 e 14 comma 1 CGS, al fine di chiedere la condanna della ASD Acireale a seguito dei danni subiti dall'impianto della Società ricorrente per fatto e colpa dei sostenitori dell'ASD Acireale al termine della gara di Play Off del campionato Eccellenza, disputata in data allo stadio Comunale di Lentini in data 01.05.2016.

Precisava la Società ricorrente che i danni sarebbero consistiti in:

- Danneggiamento grave al cancello di separazione del campo e tribuna dove erano collocati i tifosi dell'Acireale Calcio nel quale sono stati svolti i seguenti lavori: rimozione, risistemazione e messa in sicurezza del cancello, ripristinamento delle tracce di inserimento in terra dello stesso cancello e conseguente reinstallazione dello stesso;
- Danneggiamento grave della recinzione sfondata e staccata dal cordolo in cemento armato, più cordolo in cemento armato rotto e spostato, nelle seguenti opere sono stati svolti i seguenti lavori: sostituzione e ripristino della recinzione danneggiata e smaltimento e costruzione di nuovi cordoli in cemento armato.

Con richiesta di risarcimento pari ad €. 5.917,00 IVA compresa.

A sostegno della propria richiesta, la Siculo Leonzio allegava fattura (non quietanzata) di esecuzione di lavori del 30.06.2016 della ditta BI.SE.PO. Costruzioni per un importo di euro 5.917,00 iva compresa ed attestazione di esecuzione dei lavori dell'8.9.2016 a firma del Geom. Angelo Maenza

Con memoria di replica del 17.01.2017, l'ASD Acireale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché la firma non sarebbe riconducibile al legale rappresentante e, nel merito, ne chiedeva il rigetto osservando che, dai referti arbitrali e dai rapporti dei commissari di campo, non sarebbe rilevabile il danno al cancello ma, al più, ad un lucchetto che lo chiudeva ed altresì, che i lavori realizzati non sarebbero direttamente riconducibili a fatto e colpa dei propri sostenitori, ma a lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto.

Presentava controdeduzioni la Siculo Leonzio, con cui il Presidente della Società riconosceva come propria la firma apposta in calce al ricorso e ribadiva la fondatezza delle proprie richieste

Entrambe le Società producevano copia della proposta di bonario componimento avanzato dalla ASD Acireale con l'offerta di €. 400,00, non accettato dall'odierna ricorrente.

È comparso in udienza il Sig. Finocchiaro Alfio Antonio, per conto della SSD Sicula Leonzio Srl, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è parzialmente accoglibile, per i seguenti motivi.

In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanza dalla SDA Acireale, in quanto il Presidente della SSD Sicula Leonzio, con le controdeduzioni spedite a questo TFN in data 08.02.2017, ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce al ricorso.

Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 CGS, *"I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni.....dei commissari di campo...."*

Dai rapporti dell'arbitro, dell'assistente e dei due commissari di campo, emerge in maniera inconfutabile che, al minuto '94 della gara, i sostenitori dell'ASD Acireale sfondavano il cancello che divideva il settore ospiti dal campo ed invadevano il terreno di giuoco, correndo verso l'arbitro e l'assistente, inveendo e con fare minaccioso, ma gli stessi venivano prontamente bloccati dalle forze dell'ordine non riuscendo a venire in contatto con alcuno.

Orbene, alla luce dei rapporti e della consequenzialità degli avvenimenti, l'unico danno che è stato provato con certezza è quello del danneggiamento del cancello che divideva gli spalti dal terreno di giuoco.

Invero, da nessuno dei rapporti risultano danneggiamenti alla recinzione, ai cordoli in cemento armato o ad impianti elettrici, che sono stati oggetto dei lavori di cui alla fattura presentata dalla Società ricorrente nella quale, inoltre, si fa riferimento a *"rimozione e sistemazione dei **cancelli danneggiati**"*, di guisa che i cancelli riparati dalla ditta edile potrebbero anche in numero superiore ad uno.

Allo stesso modo, risulta dalla relazione tecnica depositata dalla Società ricorrente, che era stata operata la *"Rimozione di **tutta la recinzione...**"...**"....tutti i cordoli in cemento a perimetro del campo...."**...**"rifacimento del nuovo cordolo..."**.*

In sostanza, il dato che emerge è che siano stati effettuati dei lavori molto rilevanti non direttamente riconducibili alla condotta dei sostenitori della squadra ospite.

Peraltro, dai dettagliati rapporti ed, in particolare, da quello del commissario Sacrificato, risulta che il cancello fosse non del tutto inutilizzabile, tanto che esso era stato richiuso dalla *"forza pubblica che li respingeva e bloccava il cancello, che nel frattempo era stato divelto e danneggiato"*.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la Società ricorrente non ha fornito dettagliata descrizione delle spese sostenute per le singole opere realizzate, presentando soltanto una fattura cumulativa (non quietanzata), che non specifica quale sia l'importo dei lavori resisi necessari per il ripristino del cancello danneggiato.

Tale danno, pertanto, può essere liquidato solo in via equitativa, anche in relazione alle opere realizzate per l'importo di cui in fattura.

In conclusione, va riconosciuto il diritto della SSD Sicula Leonzio ad ottenere il risarcimento del danno effettivo subito per fatto e colpa dei sostenitori dell'ASD Acireale al termine della gara di Play Off del campionato Eccellenza, disputata in data allo stadio Comunale di Lentini in data 01.05.2016.

Esso, però, va riconosciuto soltanto in relazione alle opere di ripristino del cancello danneggiato e, in mancanza di una specifica indicazione in fattura dell'importo afferente a questi lavori, va liquidato in via equitativa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo della Società SSD Sicula Leonzio a rl e, per l'effetto, condanna la ASD Acireale al risarcimento del danno in favore della Società ricorrente, liquidato in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Ordina restituirsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.**

Con ricorso datato 19/09/2016 il calciatore Di Gennaro Francesco adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD A RL al pagamento del saldo € 7.100,00 del compenso pattuito in virtù di accordo economico per la stagione 2015/2016.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito riconosceva di essere debitrice di un minore importo a seguito di asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, ivi compresa l'eccezione di tardività della produzione documentale del 30.11.2016, con delibera prot 40/CAE/2016-17 del 10.01.2017 condannava la FC Grosseto SSD A RL al pagamento della somma di € 7.100,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata ad entrambe le parti in data 16.11.2016, veniva impugnata innanzi questo Tribunale dalla FC Grosseto SSD A RL con atto del 17.01.2017 nel quale, preliminarmente, la reclamante formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte, asserendo che l'importo della condanna sarebbe stato superiore a quanto effettivamente dovuto.

La reclamante si duole, ancora, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'istanza di sospensione del giudizio che, pertanto, reitera anche in questa sede sempre avuto riguardo all'asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale.

Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore.

Il calciatore Di Gennaro ha tempestivamente controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l'indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e, comunque, investirebbe profili disciplinari che non andrebbero ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito, ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla reclamante all'atto della costituzione innanzi la CAE ed ha insistito sulla inammissibilità della successiva produzione, avvenuta con nota del 30/11/2016 e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero, il sodalizio non ha prodotto tempestivamente alcuna quietanza a firma del calciatore e, pertanto, risulta disattesa la previsione sia dell'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell'art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

\*\*\*\*

Premesso che non poteva e non può trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l'eventuale accertamento ad opera della Procura Federale e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti, attesa anche l'inammissibilità della ulteriore documentazione irrualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Gennaro Francesco in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.**

Con ricorso datato 19/09/2016 il calciatore Di Giorgio Luigi adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD A RL al pagamento del saldo € 7.824,65 del compenso pattuito in virtù di accordo economico per la stagione 2015/2016.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito riconosceva di essere debitrice di un minore importo a seguito di asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, ivi compresa l'eccezione di tardività della produzione documentale del 30.11.2016, con delibera prot 39/CAE/2016-17 del 10.01.2017 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 7.824,65 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata ad entrambe le parti in data 16.11.2016, veniva impugnata innanzi questo Tribunale dalla FC Grosseto SSD A RL con atto del 17.01.2017 nel quale, preliminarmente, la reclamante formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l'imposizione di cauzione a carico della controparte, asserendo che l'importo della condanna sarebbe stato superiore a quanto effettivamente dovuto.

L'appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l'istanza di sospensione del giudizio che, quindi, reitera anche in questa sede sempre sull'asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale.

Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore.

Il calciatore Di Giorgio ha controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l'indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e, comunque, atterrebbe a profili disciplinari che non vanno ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito, ha contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla reclamante all'atto della costituzione innanzi la CAE ed ha insistito sulla inammissibilità della successiva produzione, avvenuta con nota del 30/11/2016 e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto tempestivamente alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell'art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

Premesso che non poteva e non può trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l'appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l'eventuale accertamento ad opera della Procura Federale e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti, attesa anche l'inammissibilità della ulteriore documentazione irrualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a r.l e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Giorgio Luigi in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N° 123 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.**

Con reclamo datato 18/10/2016 il calciatore Riccardo Maciucca adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD A RL al pagamento di € 1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo pattuito in virtù di accordo economico sottoscritto per la stagione 2015/2016 e prodotto in giudizio.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della pregiudiziale pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale presentato il 15.9.2016. Nel merito asseriva di essere eventualmente debitrice di un minore importo pari ad € 570,00 a seguito di rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, con delibera Prot 78/CAE/2016-17 del 10.1.2017 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 1.200,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Avverso detta decisione pubblicata nel C.U.195/CAE- LND, la FC Grosseto SSD A RL proponeva gravame con reclamo dell'11.01.2017 nel quale, preliminarmente, formulava, ai sensi dell'art. 30 comma 38 CGS, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia della CAE e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della detta domanda, chiedeva la condanna al pagamento della minor somma di € 570,00 o all'importo che fosse ritenuto di giustizia.

Controdeduceva il calciatore Riccardo Maciucca rilevando la dilatorietà e la pretestuosità dell'istanza di sospensione e, nel merito, la correttezza della decisione del Giudice di prime cure alla luce della documentazione versata in atti dal calciatore, attestante la stipula dell'accordo economico, e della tardività delle produzioni documentali della Società FC Grosseto SSD a RL avvenute con la nota di deposito del 30.11.2016

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

Non può essere accolta la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha correttamente ritenuto sul punto che l'eccezione sollevata dalla Società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito, alla luce della inammissibilità della ulteriore documentazione tardivamente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l'eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Maciucca Riccardo in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.**

Con ricorso del 5.9.16 l'atleta Alberto Schettino adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della Football Club Grosseto SSD Srl al pagamento della somma di € 8.752,72, quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico del 18.1.15 per complessivi € 25.822,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La Football Club Grosseto SSD Srl si costituiva con memoria del 30.9.16 contestando la domanda, richiedendo la sospensione del giudizio, posto che nei confronti di alcuni atleti, tra i quali anche lo Schettino, sarebbe stato pendente un procedimento disciplinare a seguito di denuncia della stessa Società resistente e avente ad oggetto asserite dichiarazioni alla stampa lesive nei confronti della Società resistente con le quali gli stessi avrebbero accusato la Società di non corrispondere quanto convenuto negli accordi economici.

Nel merito assumeva il pagamento della somma di € 21.505,46, con conseguente riduzione dell'importo ancora dovuto a € 2.028,63.

La difesa dell'atleta contestava con propria memoria del 6.10.16, ricordando che, ai sensi dell'art 25 RLND, i pagamenti devono essere provati con quietanza datata e firmata, e precisando che l'effettivo suo credito doveva intendersi riconfermato in € 8.752,72.

Alla udienza del 17.11.16 l'atleta riconosceva alcuni dei pagamenti eseguiti ed esibiti, confermando il residuo proprio credito, ed escludendo qualsiasi ulteriore corresponsione da parte della Società.

In data 30.11.16 la Società resistente depositava una serie di documenti bancari e contabili asseritamente attestanti i pagamenti avvenuti, e tali da dimostrare che la pretesa dell'atleta sarebbe stata di importo inferiore; tra di essi depositava contratto di locazione e accordo di accollo da parte della Società, relativamente a quota parte del canone locatizio, cui allegava anche documenti attestanti il pagamento.

Con propria memoria del 13.12.16 la difesa dell'atleta contestava la tardività, e quindi l'inammissibilità della produzione della Società resistente, in aperto spregio ai termini tassativi previsti, dall'art 25 bis comma 6 RLND, in gg 30 dalla comunicazione del ricorso introduttivo. Contestava altresì la irrilevanza della suddetta documentazione perché non conforme alle norme (art 25 bis comma 5 RLND) in materia di quietanze.

All'udienza del 10.1.17, la Commissione Accordi Economici con decisione N. prot. 33 /CAE 2016/2017 del 10.1.17 accertata la regolarità e legittimità della documentazione, la tardività delle produzioni effettuate dalla Football Club Grosseto SSD Srl, nonché l'irrilevanza ai fini del giudizio della lamentata pendenza del procedimento innanzi alla PF, limitato a soli profili

disciplinari, riteneva come dovuta la somma di € 8.752,72, e per l'effetto condannava la Football Club Grosseto SSD Srl al pagamento della relativa somma.

In data 10.1.17 la decisione veniva comunicata via pec alla Football Club Grosseto SSD Srl, che la appellava con atto comunicato in data 11.1.17.

Richiedeva parte appellante la necessità di sospendere sia l'esecutorietà della sentenza, posto che essa sarebbe stata condannata al pagamento di una somma rilevante e superiore a € 26.000 a seguito del disposto di alcune sentenze che la vedevano soccombente rispetto a altrettante pretese economiche di propri tesserati. Ribadiva la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio disciplinare da essa introdotto innanzi alla PF; nel merito ribadiva l'avvenuto pagamento di buona parte delle somme pretese dall'atleta Alberto Schettino.

Concludeva per la riforma della sentenza, ove non accolte le richieste preliminari avanzate nell'atto di appello.

Si costituiva l'atleta Alberto Schettino il quale precisava che ai sensi dell'art 94 comma 7 NOIF, la sentenza non era esecutiva, sicché la richiesta preliminare si manifestava inammissibile, Contestava la richiesta di sospensione del giudizio, e ribadiva la tardività delle produzioni documentali effettuate in I grado e riproposte in appello.

All'udienza del 30.3.17 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.8.15 sottoscritto il 18.8.15.

Vanno analizzate poi le questioni preliminari avanzate dalla appellante, relative alla sospensione della esecutorietà della sentenza e alla sospensione del giudizio.

Relativamente alla prima, coglie nel segno la difesa dell'atleta laddove, richiamando l'art 94 comma 7 NOIF, ricordava che l'obbligo nasce soltanto con la pronuncia definitiva; quanto alla seconda riteneva assai corretta la riflessione dell'organo di prime cure, che sottolineava la stretta rilevanza disciplinare del procedimento aperto dalla PF, senza alcuna interferenza con quanto qui dedotto.

Superate tali richieste, in quanto inammissibili, nel merito l'appello è parimenti infondato. La documentazione prodotta da controparte con la memoria del 30.11.16 è tardiva; essa avrebbe dovuto integrare quanto prodotto e riconosciuto dall'atleta entro i termini di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, e comunque anteriori alla udienza del 17.11.16, per dimostrare le somme asseritamente da questi ricevute a vario titolo nel corso di rapporto.

La norma, relativa alla scansione degli incumbenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto il 30.11.16 e addirittura dopo l'udienza del 17.11.16 deve considerarsi tardivo, i documenti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.**

Ordinanza.

**14) RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESSABR OUSSAMA, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.**

Con atto 19 gennaio 2017, la Vigor Lamezia Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 3 gennaio 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Oussama Essabr del complessivo importo di euro 2.500,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Eccepisce la Vigor Lamezia Srl, che la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione dell' art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant'altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l'importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore.

Ciò posto, la reclamante Società afferma che per esborsi sostenuti per le suddette causali, il calciatore avrebbe invero diritto a percepire il minor importo di euro 2.279,00.

Deduce, inoltre, di non essere stata in grado di partecipare al giudizio innanzi alla CAE a causa della ricezione della fatture di spesa da parte dei fornitori (ristorante), solo dopo lo spirare del termine per il deposito delle controdeduzioni in prima istanza.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) la tardività e temerarietà dell'appello; b) la tardività dei motivi di gravame per la omessa partecipazione della Vigor Lamezia Srl al giudizio innanzi alla CAE; c) il difetto di ogni presupposto per poter procedere alla dedotta compensazione di somme.

Ha quindi concluso, la Difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

La Società Vigor Lamezia Srl ha poi inviato memoria integrativa in riferimento alle controdeduzioni del calciatore, del tutto irrituale e non prevista dal rito e che, come tale, viene stralciata dagli atti.

Alla riunione dell'8 marzo 2017 la trattazione della vertenza veniva quindi rinviata a nuova data, per effetto della eccezione, da parte del difensore della Società Vigor Lamezia Srl, del mancato rispetto del termine a comparire tra la proposizione del reclamo e la data dell'8 marzo 2017.

Alla successiva riunione del 30 marzo 2017 il reclamo è stato infine discusso e deciso. In tale sede, i Legali delle parti si sono sostanzialmente riportati ai propri atti e la Società Vigor Lamezia ha altresì sollevato una eccezione di estinzione del giudizio innanzi a questo Tribunale Federale per il superamento del termine di 60 giorni previsto per la durata massima del procedimento dall'art. 34 bis, comma 5 del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamo, verificatane la tempestività, deve essere rigettato.

In via preliminare, si osserva che il termine di cui all'art. 34 bis del CGS e gli effetti estintivi di cui al comma 5 di detta norma, riguardano solo gli organi disciplinari e non anche gli organi di giustizia sportiva per i quali detto termine ha natura solo ordinatoria.

Peraltro, è quanto meno dubbio l'interesse della reclamante ad ottenere l'estinzione di questo giudizio di gravame, con la conseguente consacrazione della decisione della CAE dalla stessa impugnata e contestata.

Per quanto attiene le questioni di merito sollevate dalla Vigor Lamezia Srl, le stesse sono invece sono tardive e quindi inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in sede di gravame: la Società reclamante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di validi motivi che ne giustificerebbero la rimessione in termini.

In ogni caso, in ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva in via incidentale, che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 14 del Codice di giustizia sportiva.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società Vigor Lamezia Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Essabr Oussama in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**15) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.**

Con atto 19 gennaio 2017, la Vigor Lamezia Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 3 gennaio 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Oussama Essabr del complessivo importo di euro 16.649,50 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Eccepisce la Vigor Lamezia Srl, che la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione dell' art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici

utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant'altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l'importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore.

Ciò posto, la reclamante Società afferma che per esborsi sostenuti per le suddette causali, il calciatore avrebbe invero diritto a percepire il minor importo di euro 15.128,00.

Deduce, inoltre, di non essere stata in grado di partecipare al giudizio innanzi alla CAE a causa della ricezione della fatture di spesa da parte dei fornitori (ristorante), solo dopo lo spirare del termine per il deposito delle controdeduzioni in prima istanza.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) la tardività e temerarietà dell'appello; b) la tardività dei motivi di gravame per la omessa partecipazione della Vigor Lamezia Srl al giudizio innanzi alla CAE; c) il difetto di ogni presupposto per poter procedere alla dedotta compensazione di somme.

Ha quindi concluso, la Difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

La Società Vigor Lamezia Srl ha poi inviato memoria integrativa in riferimento alle controdeduzioni del calciatore, del tutto irrituale e non prevista dal rito e che, come tale, viene stralciata dagli atti.

Alla riunione dell'8 marzo 2017 la trattazione della vertenza veniva quindi rinviata a nuova data, per effetto della eccezione, da parte del difensore della Società Vigor Lamezia Srl, del mancato rispetto del termine a comparire tra la proposizione del reclamo e la data dell'8 marzo 2017.

Alla successiva riunione del 30 marzo 2017 il reclamo è stato infine discusso e deciso.

In tale sede, i Legali delle parti si sono sostanzialmente riportati ai propri atti e la Società Vigor Lamezia ha altresì sollevato una eccezione di estinzione del giudizio innanzi a questo Tribunale Federale per il superamento del termine di 60 giorni previsto per la durata massima del procedimento dall'art. 34 bis, comma 5 del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamo, verificatane la tempestività, deve essere rigettato.

In via preliminare, si osserva che il termine di cui all'art. 34 bis del CGS e gli effetti estintivi di cui al comma 5 di detta norma, riguardano solo gli organi disciplinari e non anche gli organi di giustizia sportiva per i quali detto termine ha natura solo ordinatoria.

Peraltro, è quanto meno dubbio l'interesse della reclamante ad ottenere l'estinzione di questo giudizio di gravame, con la conseguente consacrazione della decisione della CAE dalla stessa impugnata e contestata.

Per quanto attiene le questioni di merito sollevate dalla Vigor Lamezia Srl, le stesse sono invece sono tardive e quindi inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in sede di gravame: la Società reclamante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di validi motivi che ne giustificerebbero la rimessione in termini.

In ogni caso, in ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva in via incidentale, che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 14 del Codice di giustizia sportiva.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società Vigor Lamezia Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Giannusa Vincenzo in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

#### **16) RECLAMO N°. 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.**

Ordinanza.

#### **17) RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GEMELLO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.**

Con reclamo trasmesso in data 09.02.2017, la Società Fossano Calcio SSD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26.1.2017, e comunicata in data 07.02.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della AC Cuneo 1905 Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Luca Gemello, quale unica titolare del vincolo annuale.

La Società Fossano Calcio SSD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe quale unica Società del vincolo annuale, bensì quale penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto il tesseramento con vincolo annuale del Giraudò con la Società appellante relativo alla stagione 2014/15 - a suo avviso - non sarebbe da conteggiarsi, in quanto il premio di preparazione non viene riconosciuto qualora una stessa Società provvede a tesserare il calciatore prima con vincolo annuale, e successivamente con quello pluriennale.

Da ultimo, nel suo atto difensivo, la AC Cuneo 1905 Srl eccepiva l'irrituale introduzione del presente giudizio di gravame, in quanto il reclamo sarebbe stato inoltrato alla stessa Società resistente a distanza di alcuni giorni rispetto all'inoltro dello stesso agli Organi Federali, con violazione dell'art. 30 CGS.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 marzo 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre preliminarmente rilevare come il presente giudizio sia da considerarsi validamente introdotto dalla Fossano Calcio SSD.

Infatti, benché l'atto di appello sia stato effettivamente inoltrato in date differenti (il 9 febbraio alla Federazione ed il successivo 14 febbraio), tale circostanza non comporta una violazione dell'art 30 CGS, stante lo scarto minimo di tempo intercorso tra i due inoltri che non comporta alcun tipo di pregiudizio per quanto concerne il diritto di difesa della Società resistente. Peraltro, si rileva come l'inoltro alla controparte sia avvenuto a termine per la proposizione dell'appello non ancora spirato.

Tanto premesso, nel merito, il gravame promosso dalla Fossano Calcio SSD non merita accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla AC Cuneo 1905 Srl, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Samuele Giraud è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2014/15 nella quale il Gemello era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**18) RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 495 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIRAUDO SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.**

Con reclamo trasmesso in data 09.02.2017, la Società Fossano Calcio SSD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi,

pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26.1.2017, e comunicata in data 07.02.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della AC Cuneo 1905 Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Samuele Giraud, quale *unica* titolare del vincolo annuale.

La Società Fossano Calcio SSD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe quale *unica* Società del vincolo annuale, bensì quale *penultima* e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto il tesseramento con vincolo annuale del Giraud con la Società appellante relativo alla stagione 2014/15 - a suo avviso - non sarebbe da conteggiarsi, in quanto il premio di preparazione non viene riconosciuto qualora una stessa Società provvede a tesserare il calciatore prima con vincolo annuale, e successivamente con quello pluriennale.

Da ultimo, nel suo atto difensivo, la AC Cuneo 1905 Srl eccepiva l'irrituale introduzione del presente giudizio di gravame, in quanto il reclamo sarebbe stato inoltrato alla stessa Società resistente a distanza di alcuni giorni rispetto all'inoltro dello stesso agli Organi Federali, con violazione dell'art. 30 CGS.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 marzo 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre preliminarmente rilevare come il presente giudizio sia da considerarsi validamente introdotto dalla Fossano Calcio SSD.

Infatti, benché l'atto di appello sia stato effettivamente inoltrato in date differenti (il 9 febbraio alla Federazione ed il successivo 14 febbraio), tale circostanza non comporta una violazione dell'art 30 CGS, stante lo scarto minimo di tempo intercorso tra i due inoltri che non comporta alcun tipo di pregiudizio per quanto concerne il diritto di difesa della Società resistente. Peraltro, si rileva come l'inoltro alla controparte sia avvenuto a termine per la proposizione dell'appello non ancora spirato.

Tanto premesso, nel merito, il gravame promosso dalla Fossano Calcio SSD non merita accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla AC Cuneo 1905 Srl, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Samuele Giraud è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale *unica* Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2014/15 nella quale il Giraud era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a r.l e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**19) RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ Fossano Calcio SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC Cuneo 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della presente vertenza.

**20) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.**

Ordinanza.

**21) N°. 129 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO LNP - SERIE A IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA.**

**22) RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM.**

In data 28 agosto 2013 la AS Roma (di seguito la "Roma") e la ACF Fiorentina (di seguito la "Fiorentina"), sottoscrivevano un modulo di variazione di tesseramento con cui veniva formalizzata la cessione, a titolo definitivo, del calciatore Adam Ljajic ad un prezzo di € 11.000.000 (undicimilioni), da pagarsi nelle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Con tale accordo le parti pattuivano, inter alia, dei premi di rendimento tra i quali:

(...) a) premio di € 1.000.000 oltre iva, pagabile interamente nella stagione sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime cinque stagioni sportive, la Società AS Roma arrivi in una posizione di classifica nel campionato serie A (o tramite la coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione Europea Europa League a Gironi. Il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza. (...)

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 la Roma si classificava al terzo posto del campionato nazionale di serie A. Tale posizionamento consentiva alla Roma di disputare il turno di qualificazione della competizione europea UEFA Champions League.

Uscita sconfitta dal turno di qualificazione contro la Società portoghese Porto FC, la Roma, così come disciplinato dal Regolamento UEFA, entrava di diritto nella fase a gironi della competizione UEFA Europa League.

Pertanto, con lettera del 13 settembre 2016, la Fiorentina richiedeva alla Roma, così come previsto dalle pattuizioni (lettera a) che regolano il premio di rendimento sopra descritto, il pagamento dell'importo di € 1.000.000 oltre IVA, stante i risultati conseguiti nella stagione sportiva 2015/2016 "...posto che la vostra Società partecipa effettivamente alla fase a gironi dell'Europa League 2016/2017...".

Con successiva lettera del 21 settembre 2016 (prot. n. 281 – MB/GF/md) la Roma contestava la pretesa economica avanzata dalla Fiorentina evidenziando che la condizione contemplata nella lettera a) delle pattuizioni che regolano il premio di rendimento non poteva considerarsi avverata atteso che il diritto a partecipare alla fase a gironi della competizione UEFA Europa League era stato conseguito, diversamente da quanto pattuito tra le parti, in ragione della sconfitta nel turno preliminare della competizione europea superiore UEFA Champions League.

Con lettera del 19 ottobre 2016 inoltrata alla Roma e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la "Lega"), la Fiorentina contestava quanto dedotto dalla Roma nella precedente missiva del 21.9.16 evidenziando come in una precedente pronuncia su fattispecie analoga la Corte Federale di Appello, intervenuta a definire un giudizio sempre tra le stesse parti, aveva stabilito che ai fini della maturazione dei premi convenuti occorre fare riferimento alla effettiva partecipazione della squadra alla competizione dedotta negozialmente.

Con comunicazione del 3 gennaio 2017, l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la "Lega Serie A") informava le Parti che "in riferimento alla variazione di tesseramento relativa al calciatore in oggetto, Vi informiamo che risultano essersi verificate le condizioni previste dall'accordo 146/A per il riconoscimento del premio di rendimento a favore della ACF Fiorentina S.p.A. per l'importo di € 1.000.000 (+ I.V.A.), ...".

Con lettera del 5 gennaio 2017 (prot. n. 562), la Roma contestava l'interpretazione data dalla Lega Serie A reiterando le motivazioni addotte nella cennata precedente missiva del 21 settembre 2016.

Con lettera del 23 gennaio 2017 la Lega Serie A adiva questo Tribunale Federale al fine di chiedere quale fosse la corretta interpretazione del premio in parola e, di conseguenza, la corretta o meno registrazione sul tabulato trasferimenti relativo. A supporto di tale richiesta la Lega Serie A allegava documentazione.

Con istanza datata 27 gennaio 2017 la Fiorentina chiedeva all'intestato Tribunale, "... che previa concessione alle parti interessate di un breve termine, per memorie illustrative, venga fissata un'udienza di discussione per la trattazione del procedimento così da avere in tempi rapidi una pronuncia vincolante per le parti stesse ...".

In data 30 gennaio 2017 la Roma depositava dinanzi l'intestato Tribunale proprie deduzioni in ordine alla comunicazione della Lega Serie A del 23.1.17.

Con lettera del 6 febbraio 2017, inoltrata al Presidente della FIGC, alla Fiorentina e alla Roma, ed avente ad oggetto: " segnalazione ex art. 30.31 e 32.4.2 del CGS Federale Vertenza Soc. A.S. Roma e Soc. ACF Fiorentina ...", la Lega Serie A informava le parti che,

in ragione della suddetta controversia, l'Ufficio Tesseramento della Lega Serie A non aveva dato corso alla registrazione di cui alla comunicazione del 3 gennaio 2017 lasciando sospesa l'operazione sino a quando non sopravverrà un accordo tra i due Club, ovvero una decisione del Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche .

Successivamente, con comunicazione del 9 marzo 2017, (prot. n. 18422. 18/129. CC/an), il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, informava la Roma e la Fiorentina che in riferimento alla richiesta di giudizio n. 129 dell'Ufficio Tesseramento della Lega Serie A, il reclamo sarebbe stato discusso nella riunione del 30 marzo 2017.

Con email PEC del 14 marzo 2017, la Fiorentina depositava dinanzi l'intestato Tribunale un autonomo ricorso avente ad oggetto il pagamento del premio di rendimento che l'esponente aveva pattuito con la Roma all'atto del trasferimento del giocatore Adam Ljajic e rassegnava le seguenti conclusioni: " ... previa eventuale riunione del presente giudizio con l'altro distinto procedimento di fronte a codesto ill.mo TFN – Sezione Vertenze Economiche avente ad oggetto l'interpretazione del contratto voglia: nel merito accertato il relativo diritto della ACF Fiorentina, condannare la AS Roma a versare alla ACF Fiorentina il premio di € 1.000.000, dovuto ai sensi della lettera a) modulo 146/A annesso al contratto del 28 agosto 2013 e demandare alla LNPA lo svolgimento di tutti gli incumbenti relativi all'erogazione del premio stesso mediante Camera di Compensazione ..."

A mezzo email PEC del 21 marzo 2017, la Roma depositava le proprie memorie contestando le avverse deduzioni ed eccezioni formulate dalla Fiorentina e, in particolare, richiedendo la inammissibilità del memorie scritte depositate in data 14 marzo 2017 dalla Fiorentina, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia del modulo 146/A nella parte in cui indica la maturazione del premio " ... a prescindere dalla permanenza del calciatore nella rosa della squadra ovvero anche se in ceduto in precedenza ...". In ogni caso rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e diritto.

Preliminarmente, all'udienza del 30 marzo 2017 l'intestato Tribunale ha disposto, stante l'indubbia connessione oggettiva e soggettiva, la riunione del procedimento promosso dalla Lega Serie A con quello promosso dalla Fiorentina nei confronti della Roma.

Il presente giudizio, presenti entrambe le parti per il tramite dei rispettivi difensori costituiti è stato discusso e deciso nella riunione del 30 marzo 2017.

Come esposto in narrativa, con il proprio atto difensivo la Roma eccepisce la pretesa invalidità della clausola di rendimento in quanto contraria, a suo dire, al sistema di norme che regolano il tesseramento, le cessioni di contratto (a titolo definitivo e temporaneo), i trasferimenti. In particolare, evidenzia la Roma come tali accordi sarebbero contrari all'art. 95, II, del NOIF in tema di Norme Generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto che commina la nullità, ad ogni effetto, delle clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto.

Su tale aspetto appare opportuno evidenziare che se da un lato l'art. 95, II, del NOIF prescrive la nullità di quelle clausole in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto, il successivo art. 102, del NOIF, così come da ultimo novellato, prevede espressamente che le Società possono liberamente pattuire, negli accordi di cessione definitiva di contratto, un premio di rendimento a favore della Società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti.

Non vi è dubbio, quindi, che entrambe le Società, durante la fase delle trattative e nella redazione degli accordi abbiano voluto – a prescindere dal lacunoso tenore letterale adottato - avvalersi dell'art. 112 del NOIF che prevede appunto la facoltà per entrambi i contraenti,

una volta raggiunto l'accordo, di prevedere nell'atto di trasferimento premi di rendimento in capo alla Società cedente.

Una volta stabilita la legittimità della pattuizione contrattuale bisogna verificare se il pagamento del premio, così come reclamato dalla Fiorentina sia dovuto in quanto avveratasi la circostanza.

Le parti, come esposto in narrativa, hanno liberamente e di comune accordo negoziato che qualora la Roma, in base alla posizione in classifica nel campionato di Serie A, ovvero tramite la coppa Italia, avesse partecipato alla competizione Europa League a gironi, come in effetti è avvenuto, avrebbe dovuto corrispondere alla Fiorentina il premio pattuito.

Appare indubbio come la volontà delle parti fosse stata quella di demandare il pagamento del premio convenuto all'avveramento dell'evento principale condizionante, partecipazione alla competizione Europa League, considerando che l'effettivo piazzamento nella competizione nazionale era solo uno degli eventi condizionanti, prevedendo infatti anche la possibilità di accesso tramite la competizione "Coppa Italia TIM Cup".

Pertanto, questo stesso Tribunale che in altra vertenza pendente tra le stesse parti ed avendo ad oggetto una pretesa creditoria ricavabile dallo stesso contratto, non ha mancato di osservare come " ... l'unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto ... del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League ...".

Tale orientamento veniva confermato anche dalla Corte di Appello Federale, che con decisione del 22 gennaio 2016 affermava come "... l'unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cedere nell'arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all'evento nel medesimo previsto ...".

Per tali argomentazioni.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

in via preliminare dispone la riunione della vertenza n. 145 con la n. 129 per ragioni di connessione.

Accoglie il ricorso della ACF Fiorentina Spa e condanna la AS Roma Spa al pagamento dell'importo di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) oltre IVA ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di spese oltre accessori.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 5 Maggio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio